




ATTILIO LO MONACO APRILE

L'IMPIEGO DEI FANCIULLI NEI LAVORI NON INDUSTRIALI

ESTRATTO DALLA:
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA ,,
(N. 6 - Giugno 1939-XVII)



ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17
—
1939-XVII




ATTILIO LO MONACO APRILE

L'IMPIEGO DEI FANCIULLI NEI LAVORI NON INDUSTRIALI

ESTRATTO DALLA:
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA " ,
(N. 6 - Giugno 1939-XVII)



ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17
1939-XVII



1. - Le questioni relative al limite minimo di età per l'impiego dei fanciulli nei lavori non industriali, come quelle concernenti il limite per l'impiego nei lavori industriali, agricoli e marittimi, si ricollegano per taluni aspetti con la necessità di garantire il normale sviluppo fisico, intellettuale e morale dei fanciulli e adolescenti.

In rapporto, però, ai lavori industriali, che sono generalmente meno pesanti, ma si effettuano in ambienti meno controllati, prevalgono le ragioni di tutela intellettuale e morale. Ciò basta a dimostrare quale importanza la disciplina dell'impiego dei fanciulli in tali lavori abbia per il nostro paese, dove il Governo Fascista, nell'attuazione del suo vastissimo e geniale programma di miglioramento della razza, dedica tante energie all'educazione della gioventù. Ed invero non si tratta qui di questioni che interessino soltanto la disciplina collettiva del lavoro, che riguardino soltanto i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori. Si tratta, invece, di questioni che si riconnettono con l'educazione del popolo, intesa in senso integrale, in senso fascista, come educazione fisica, intellettuale e spirituale e come difesa morale. Gli educatori, perciò, non possono e non debbono disinteressarsi di tali questioni, le quali vanno risolte non in base a meri criteri economici, non in considerazione delle mere esigenze del mercato di lavoro, ma anche e soprattutto in base a criteri educativi. L'esigenza dell'educazione e della di-

fesa morale del fanciullo, in un paese fascista come l'Italia, deve prevalere su qualsiasi altra esigenza, su qualsiasi altro interesse.

Questo concetto va ben messo in rilievo, per evitare equivoci ed errori.

2. - La vigente legislazione italiana in questa materia è forse la più progredita.

Essa stabilisce, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro, un limite minimo di età di quattordici anni, che, per la sua portata generica, si estende, oltre che ai lavori industriali, anche a quelli non industriali.

Dall'applicazione di tale limite sono, però, esclusi: i fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia; i parenti o affini, non oltre il terzo grado, del datore del lavoro, con lui conviventi e a suo carico; i fanciulli addetti a lavori agricoli che non importino sollevamento o trasporto di pesi; i fanciulli occupati a bordo delle navi. Speciali limiti sono previsti per l'impiego dei fanciulli nei mestieri girovaghi, nelle pubbliche rappresentazioni, nella preparazione di spettacoli cinematografici e nella vendita di bevande alcoliche (articoli 1, 5, 6 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli).

L'Italia aveva sin dal 1873 una legge che tendeva ad evitare l'impiego dei fanciulli e adolescenti minori di anni diciotto in mestieri girovaghi. Questa legge puniva, con pene quasi sempre severe, chiunque affi-

dasse a nazionali o stranieri, oppure ricevesse individui minori di anni diciotto dell'uno o dell'altro sesso, per impiegarli, nel Regno o all'estero, nell'esercizio di mestieri girovaghi, quali quelli di saltimbanco, ciurmatore, suonatore o cantante ambulante, saltatore di corda, indovino, espositore di animali e simili. Puniva inoltre chiunque tenesse presso di sè, nell'esercizio dei detti mestieri, individui minori di anni diciotto, che non fossero figli, oppure con artifici o seduzioni sottraesse o facesse sottrarre individui minori di anni diciotto a chi ne avesse la direzione e la cura, per impiegarli nell'esercizio di mestieri girovaghi. La legge del 1873, dunque, vietava l'impiego dei minori di anni diciotto in mestieri girovaghi, ammettendo una sola eccezione nei casi in cui si trattasse di fanciulli e adolescenti direttamente impiegati in tali mestieri dai rispettivi genitori. L'art. 12 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, sulla protezione dell'infanzia, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, ridusse da diciotto a quindici anni il limite minimo di età per l'impiego dei minori in mestieri girovaghi; ma per i fanciulli minori di quindici anni eliminò l'eccezione ammessa dalla legge del 1873, estendendo il divieto anche al caso dei fanciulli impiegati dai rispettivi genitori, ascendenti o tutori. La legge di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848, consentì implicitamente di impiegare in mestieri girovaghi i minori di diciotto anni, senza distinzione tra minori e maggiori di quindici anni. Il regolamento 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione della detta legge di pubblica sicurezza ammise, però, che si potesse negare ad un giovane minore di anni diciotto l'autorizzazione ad esercitare un mestiere girovago, ove si opponessero le condizioni fisiche intellettuali o di famiglia del giovane, o la natura particolare del mestiere, oppure mancasse il consenso dell'esercente la patria potestà o del tutore. L'art. 17 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza aveva riprodotto la disposizione della precedente legge 6 novembre 1926, stabilendo che ai minori di diciotto anni poteva essere ricusata dall'autorità di

pubblica sicurezza (e quindi poteva anche essere concessa) l'iscrizione nel registro degli esercenti i mestieri ambulanti di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, scritti o disegni, di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi.

Ma l'art. 6, lett. c) della citata legge 26 aprile 1934, n. 653, confermato dall'art. 23 del vigente testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia, ha tolto all'autorità di pubblica sicurezza questa facoltà discrezionale, ripristinando, in tutto il suo vigore, il divieto già contenuto nell'art. 12 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e portando, anzi, da quindici a sedici anni il limite minimo di età per l'impiego dei minori in mestieri girovaghi. Giova notare che i citati articoli della legge 26 aprile 1934 e del testo unico 24 dicembre 1934, tanto opportuni per prevenire e reprimere abusi che possono gravemente compromettere l'integrità fisica e morale dei fanciulli e adolescenti, appaiono in contrasto con l'art. 669 del vigente codice penale, il quale, punendo il genitore o tutore che impieghi in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto *senza che questi abbia ottenuto la licenza*, ammette implicitamente che ogni minore possa, con la licenza, esercitare i detti mestieri. Ma evidentemente questa disposizione del codice penale prevedeva e puniva la contravvenzione all'art. 17 del testo unico 18 giugno 1931 della legge di pubblica sicurezza: articolo che deve intendersi oggi abrogato, per effetto dell'art. 6 della legge 26 aprile 1934.

Per quanto concerne l'impiego dei fanciulli nelle pubbliche rappresentazioni, il primo limite fu posto dall'art. 21 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per la protezione della maternità e dell'infanzia. Tale articolo vietava l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di quindici anni compiuti, come attori o figuranti o in qualsiasi altro modo nella preparazione di spettacoli cinematografici, o in pubbliche rappresen-

tazioni date nelle sale di varietà, nei cinematografi, nei circhi equestri o in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche e le cinematografie aventi scopi educativi. Il divieto era esteso agli adolescenti minori di anni sedici compiuti per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso. Queste disposizioni, che a suo tempo suscitarono le più vivaci proteste degli impresari di pubblici spettacoli, furono trasfuse nella legge di pubblica sicurezza.

L'art. 6, lett. d, della legge 26 aprile 1934, n. 653, ha ancora una volta riprodotto le disposizioni della legge 10 dicembre 1925, adottando però, come regola, per tutti i casi, il limite unico di sedici anni.

In base a tale articolo, il divieto d'impiego dei minori di sedici anni in pubbliche rappresentazioni è temperato, oltre che dalla eccezione per le opere liriche e drammatiche — la quale ha già una portata assai larga, in quanto ammette persino l'impiego di lattanti sulla scena — anche dalla facoltà, concessa ai Prefetti, di autorizzare in via eccezionale l'impiego di uno o più fanciulli di qualsiasi età nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte o in località insalubri e pericolose. Tale autorizzazione, però, dev'essere subordinata all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità dei fanciulli.

E inoltre richiesto, per poter concedere l'autorizzazione, il consenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Un'altra eccezione è prevista dall'art. 7 della stessa legge 26 aprile 1934, il quale attribuisce al Ministro per le Corporazioni la facoltà di autorizzare, in deroga alla lett. d) dell'art. 6, l'impiego in determinati lavori di fanciulli d'età non inferiore a 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo.

Ben s'intende che il divieto d'impiegare i minori di sedici anni in pubbliche rappresentazioni si applica anche quando l'impiego sia consentito o richiesto dai genitori o tutori,

giacchè la legge prescinde dalla volontà di coloro che esercitino sui minori la patria potestà o la tutela.

Il legislatore infatti ritenne che nemmeno la presenza dei genitori potesse valere a preservare l'animo delicato del fanciullo dai pericoli morali che l'ambiente scenico del teatro di varietà presenta per un individuo ancora inesperto e facilmente suggestionabile. Volle anzi proteggere il fanciullo anche contro l'incoscienza dei genitori, impedendo a questi di spingere prematuramente i figli sulla via del varietà.

Per l'impiego dei minori negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche l'art. 6, lett. f) della legge 26 aprile 1934 stabilisce il limite minimo di età di anni diciotto e attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare, per ragioni di moralità e d'ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni diciotto. S'impedisce così di offrire ai fanciulli e adolescenti, per necessità professionale, il triste spettacolo continuativo dei bevitori di alcool; s'impedisce inoltre al fanciullo o adolescente di trar profitto del servizio prestato nell'esercizio di vendita per consumare clandestinamente bevande alcoliche.

La legge, però, consente che nei detti esercizi siano impiegati, senza alcun limite di età, i parenti e affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico. E, dati gli scopi di difesa morale ai quali tende sostanzialmente il divieto, non sembra che quest'eccezione sia opportuna, giacchè i rapporti di parentela con l'esercente non possono certo distruggere l'influenza deleteria dell'ambiente sulla educazione del minore.

3. — Il limite minimo di quattordici anni, stabilito, come regola, dalla legge 26 aprile 1934, n. 653, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro risponde alle più strette esigenze della difesa fisica e morale dell'infanzia. Ed invero tale limite, che coincide oggi in Italia con l'età fissata per la cessazione dell'obbligo scolastico, è il solo che possa convenientemente evitare il precoce logorio degli organismi giovanili ed assicurare l'educazione

e l'istruzione professionale del fanciullo, il quale, anche secondo il concetto accolto nel nuovo codice penale italiano, manca ancora, prima del quattordicesimo anno di età, della coscienza della portata delle proprie azioni e non è perciò nè capace di resistere sufficientemente, da solo, alle nefaste influenze di ambienti non sempre moralmente puri, nè capace di manifestare una decisiva tendenza professionale.

Se il limite minimo di quattordici anni è opportuno per i lavori industriali e agricoli, esso lo è forse ancor di più per i mestieri non industriali. Nella maggior parte di tali mestieri, infatti, sono assai più gravi i pericoli d'ordine morale ed è ancor più difficile l'attuazione di controlli intesi ad assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico. Nè, dal punto di vista morale educativo, appare conveniente la distinzione, da taluni caldeggiata, tra lavori leggeri e lavori pesanti, giacchè proprio quei mestieri che sembrano facili per i fanciulli, come per esempio quelli di commissionario e di fattorino di aziende commerciali o bancarie, o di uffici pubblici o privati, o di alberghi, sono i più nocivi allo sviluppo fisico e morale, in quanto che tengono il fanciullo per la maggior parte della giornata sulla strada, senza alcuna sorveglianza.

L'esperienza del primo istituto di osservazione per i minorenni travati, organizzato in Roma nel 1929 dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dimostra che tra i fanciulli e adolescenti responsabili di atti delittuosi non pochi sono i fattorini di negozio. Il basso livello scolastico dei minorenni di cui il detto istituto ha avuto occasione di occuparsi dimostra altresì come sia vano attendersi l'osservanza degli obblighi scolastici da parte dei fanciulli impiegati nei così detti mestieri leggeri.

Il fanciullo collocato come *groom*, o fattorino, o commissionario prima di avere raggiunto il necessario sviluppo psichico, e quindi il necessario controllo delle proprie azioni, altro non vede nel suo mestiere che il vantaggio di non essere costretto ad applicare seriamente la propria attenzione e di

potere godere di una larga libertà d'azione. Di questo vantaggio esso tende naturalmente ad abusare ed abusa, perchè non sottoposto a controlli efficaci. Accade così che all'età in cui dovrebbe cominciare a dedicarsi ad un lavoro serio e rispondente a vere e proprie attitudini professionali, esso trovisi già tra le spire del vizio ed inizi una vita di vagabondaggio da cui difficilmente può esser tratto.

Opportunamente, dunque, la legge 26 aprile 1934, accogliendo i voti ripetutamente formulati in tal senso da biologi e sociologi (1), ha esteso il limite minimo di quattordici anni all'impiego dei fanciulli nei lavori non industriali.

4. - Tuttavia, se si vuole energicamente attuare la difesa morale del fanciullo, se si vuole assicurare in rapporto a tutti i fanciulli l'osservanza degli obblighi scolastici, occorre ritoccare alcune disposizioni della legge 26 aprile 1934.

Anzitutto non appare giustificata l'eccezione per i fanciulli che siano parenti o affini del datore di lavoro. Gli inconvenienti dovuti all'impiego prematuro in mestieri non industriali dipendono da elementi di fatto che si verificano anche quando il fanciullo lavori per conto dei parenti. E, nella massima parte dei casi, è vano sperare che questi esercitino sul fanciullo una vigilanza più assidua ed efficace di quella esercitata dagli estranei. Dimostra, anzi, l'esperienza che, purtroppo, non sono rari i casi di sfruttamento di fanciulli da parte di genitori disumani e solleciti soltanto del proprio tornaconto. Con le norme della legge per la protezione della maternità e dell'infanzia lo Stato Fascista ha insegnato al mondo che in un paese veramente civile il fanciullo dev'essere protetto, quando occorra, anche nell'ambiente della famiglia, contro l'incuria, gli abusi, lo sfruttamento di genitori incapaci, perversi o inumani. E questa protezione è sempre necessaria per evitare l'impiego prematuro del

(1) A. LO MONACO-APRILE: *La difesa morale dell'infanzia e i mestieri non industriali*. Educazione Fascista, 1932-X, n. 1-2.

fanciullo in lavori che, anche quando non siano nocivi al suo sviluppo fisico, ne danneggiano sempre lo sviluppo intellettuale e morale.

Quanto ai mestieri particolarmente pericolosi per la sanità fisica e per l'educazione morale del fanciullo, occorrerebbe stabilire altre limitazioni, oltre a quelle previste nell'art. 6 della legge 26 aprile 1934. In alcuni paesi le leggi sulla protezione dell'infanzia, o le leggi sul lavoro, o quelle penali o di polizia comprendono tra i mestieri pericolosi anche l'impiego nelle sale da giuoco (Chili), nelle sale da biliardo (Canada), nelle scuderie di corse (Australia), nelle sale da ballo (Belgio, Spagna), negli stabilimenti balneari (Bulgaria, Finlandia), e nella preparazione di scritti, stampati, incisioni e oggetti, che, pur non essendo colpiti dalle leggi penali, possano tuttavia nuocere all'educazione morale dei fanciulli e adolescenti.

Ed invero evidenti ragioni d'ordine morale consigliano di escludere i fanciulli da tali occupazioni.

Un limite minimo di età, superiore a quello normale di quattordici anni, dovrebbe essere stabilito per l'impiego nei lavori domestici privati, che, dal punto di vista morale, sono tra i più pericolosi. Dalle statistiche del suindicato istituto di osservazione dell'Opera nazionale per la protezione della infanzia risulta che oltre il 50 % delle minorenni tra i quattordici e i diciassette anni, dedite alla prostituzione clandestina, sono domestiche (1). Risulta che queste ragazze, per la massima parte provenienti dalla campagna, cadono assai facilmente nel vizio e trovano spesso nella stessa casa che le ospita il primo incitamento alla corruzione. Le statistiche dimostrano altresì che le fanciulle collocate come domestiche danno il maggiore contingente di madri nubili. Ciò accade perchè queste ragazze, lontane dalla famiglia, godono della più ampia libertà e restano esposte a tutte le insidie della vita. S'impone pertanto un rigoroso limite di età per l'im-

piego delle fanciulle nei lavori domestici. S'impone anche per i fanciulli, a scopo di preservazione fisica, giacchè i fanciulli, come le ragazze, sono spesso sottoposti, nei lavori domestici, a fatiche sproporzionate alla loro capacità e alla loro resistenza fisica. Il limite dovrebbe essere di diciotto anni per le femmine e di quindici per i maschi.

Sparirebbero così quelle minuscole bambine di dieci o dodici anni, costrette a portare penosamente sulle esili braccia un bimbo di peso sempre eccessivo per la loro tenue resistenza fisica. Sparirebbero quelle servette di otto o dieci anni, fatalmente predestinate alla tubercolosi per il precoce logorio del loro debole organismo. Sarebbero infine preservate dalla corruzione morale tante povere fanciulle ignare, oggi addestrate al vizio dal solerte padroncino, sin dalla prima adolescenza, in quelle stesse case in cui la miseria dei genitori le costringe ad un lavoro estenuante e ingrato.

Qualche modifica dovrebbe essere apportata anche alle norme concernenti l'impiego dei fanciulli nei pubblici spettacoli e nella vendita al minuto di bevande alcoliche.

La pratica dimostra che non pochi sfruttatori della fanciullezza, col pretesto di particolari esigenze artistiche, riescono, anche troppo spesso, ad ottenere, in base all'art. 7 della legge 26 aprile 1934, l'autorizzazione ad avviare sulle scene fanciulli di dodici o tredici anni. Non vi è quasi spettacolo di varietà, in cui non si esibiscono *girls*, danzatrici e acrobati minori di sedici anni. Ciò che dovrebbe essere una rara eccezione è diventata praticamente la regola. Questo stato di cose è particolarmente pericoloso per le fanciulle. Le statistiche, più volte citate del primo istituto di osservazione dell'Opera nazionale per la protezione dell'infanzia rivelano che tra le fanciulle traviate minori di diciotto anni, ricoverate nell'istituto, non poche esercitavano il mestiere di *girl*.

Occorre dunque escludere esplicitamente dalla deroga consentita dal citato art. 7 della legge 26 aprile 1934 l'impiego dei minori di sedici anni in pubbliche rappresen-

(1) F. BANISSONI: *Instabilità psichica e fattori sociali in un gruppo di minori assistiti*, Rivista di psicologia, 1934-XII, n. 1.

tazioni. Occorre inoltre che l'impiego dei fanciulli nell'esecuzione di opere liriche e drammatiche sia subordinato in ogni singolo caso ad apposita autorizzazione preventiva e al parere favorevole del locale comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione dell'infanzia. Occorre infine che l'impiego dei minori di anni diciotto negli esercizi di vendita al minuto di bevande al-

cooliche sia vietato anche quando i minori appartengano alla famiglia dell'esercente.

Diminuirà forse il numero dei fanciulli-prodigio e verranno a mancare non poche fonti vive di *emozione* ai frequentatori ed ammiratori del *varietà* e del circo equestre; ma sarà più efficacemente assicurata la difesa morale dell'infanzia.

59172



~~331710~~

